

Divisione giudiziale tra coniugi separati: non si paga l'imposta di registro

Il beneficio è previsto per favorire le famiglie già indebolite dalla crisi coniugale (Cassazione, ordinanza n. 3074/2021).

Pubblicato il 18/02/2021



La legge prevede un beneficio fiscale consistente nell'esenzione dal pagamento dell'imposta di registro, di bollo e di qualsiasi altra tassa per gli atti relativi a procedimenti di separazione e divorzio. L'agevolazione fiscale si applica anche alla divisione giudiziale seguita alla separazione?

Secondo la Corte di Cassazione, Sezione Tributaria, sentenza 9 febbraio 2021 n. 3074 (testo in calce), la risposta è affermativa. Infatti, la disposizione è dettata al fine di *"favorire le famiglie già indebolite dalla crisi coniugale, non sottoponendo a tassazione i trasferimenti patrimoniali tra i coniugi compiuti nel difficile momento della separazione e del divorzio, o in un momento ad essi successivo, né lo scioglimento della comunione che insieme ai trasferimenti non sono ragionevolmente indice di capacità contributiva"*.

Sommario

- [La vicenda](#)
- [Riferimenti normativi](#)
- [Il contenuto necessario ed eventuale della separazione](#)
- [Il nuovo orientamento della Sezione Tributaria](#)
- [La ratio dell'agevolazione fiscale](#)

- [Esenzione applicabile anche alla sentenza di divisione giudiziale](#)
- [Conclusioni](#)

La vicenda

Due coniugi si separavano consensualmente, dopo l'omologa della separazione, procedevano allo scioglimento giudiziale della comunione legale. Il tribunale, con sentenza, assegnava un lotto alla moglie condannandola al conguaglio a favore del marito. L'Agenzia delle Entrate notificava un avviso di liquidazione per la corresponsione dell'imposta di registro ritenendo che la sentenza non fosse esente dall'imposta di registrazione. Il contribuente si opponeva, ritenendo che fosse applicabile la legge 74/1987, il cui art. 19 prevede un'esenzione. La Commissione Tributaria Provinciale respingeva la domanda che, viceversa, veniva accolta dalla Commissione Tributaria Regionale. L'Agenzia delle Entrate ricorre in Cassazione, giacché ritiene che l'art. 19 legge cit. non sia applicabile, in quanto i coniugi hanno sciolto giudizialmente la comunione. Inoltre, dopo l'omologa della separazione, la comunione legale era divenuta ordinaria; quindi, il successivo giudizio di divisione giudiziale dei beni risulta legato solo occasionalmente alla separazione e fuoriesce dalla portata applicativa della norma.

Riferimenti normativi

La legge 74/1987 reca nuove norme sulla disciplina dei casi di scioglimento di matrimonio, in particolare, l'art. 19 dispone quanto segue:

- *Tutti gli atti, i documenti ed i provvedimenti relativi al procedimento di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili del matrimonio nonché ai procedimenti anche esecutivi e cautelari diretti ad ottenere la corresponsione o la revisione degli assegni di cui agli articoli 5 e 6 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, sono esenti dall'imposta di bollo, di registro e da ogni altra tassa.*

La disposizione in parola è stata oggetto di due declaratorie di incostituzionalità:

- la prima ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 19 legge 74/1987 nella parte in cui non comprende nell'esenzione dal tributo anche le iscrizioni di ipoteca effettuate a garanzia delle obbligazioni assunte dal coniuge nel giudizio di separazione (*Corte Cost. 176/1992*);
- la seconda ha dichiarato costituzionalmente illegittimo il citato articolo "*nella parte in cui non estende l'esenzione in esso prevista a tutti gli atti, i documenti ed i provvedimenti relativi al procedimento di separazione personale dei coniugi*" (*Corte Cost. 154/1999*).

Il contenuto necessario ed eventuale della separazione

La giurisprudenza di legittimità (*Cass. 15231/2001*; *Cass. 24321/2007*; *Cass. 16909/2015*) distingue il contenuto degli accordi di separazione in:

- contenuto necessario, come il consenso a vivere separati, l'affidamento della prole, l'assegnazione della casa, l'assegno di mantenimento;
- contenuto eventuale, come gli accordi patrimoniali autonomi che i coniugi assumono in relazione al nuovo regime di vita.

La suddetta distinzione è funzionale a distinguere i patti che riflettono il contenuto tipico della separazione e sono soggetti alla procedura di modifica o revoca (ex [art. 156 c.c.](#) e [710 c.p.c.](#)) da quelli che abbiano trovato nella separazione una mera occasione, la cui efficacia rientra nell'[art. 1372 c.c.](#)

La Sezione Tributaria, in diverse pronunce, ha ritenuto che l'esenzione dall'imposta di registro:

- sia applicabile a tutti gli atti che i coniugi realizzano nell'intento di regolare, sotto il controllo del giudice, i loro rapporti patrimoniali, in caso di separazione o divorzio, compresi gli accordi che contengono il riconoscimento o il trasferimento della

proprietà esclusiva di beni mobili ed immobili all'uno o all'altro coniuge (*Cass. 7493/2002; Cass. 16171/2003*) o in favore dei figli (*Cass. 860/2014*);

- non sia applicabile quando "si tratti di atti ed accordi che non siano finalizzati allo scioglimento della comunione tra coniugi conseguente alla separazione, ma siano soltanto occasionalmente generati dalla separazione" (*Cass. 7493/2002*).

Il nuovo orientamento della Sezione Tributaria

La Sezione Tributaria della Cassazione dal 2013 (*Cass. 14157/2013*) ha inaugurato un nuovo indirizzo che stigmatizza la distinzione operata in precedenza, ossia quella tra gli accordi propriamente detti e gli accordi conclusi in occasione della separazione.

Detti accordi rientrano nei contratti tipici, denominati "contratti della crisi coniugale", la cui causa consiste nel definire la crisi in modo consensuale e definitivo.

Tale lettura è rafforzata dall'introduzione della negoziazione assistita (*d.l. 132/2014*) che ha attribuito un valore ancor più significativo al consenso tra i coniugi. Pertanto, secondo i giudici di legittimità, va riconosciuta la natura di negoziazione globale agli accordi di separazione che, anche tramite trasferimenti immobiliari, sono diretti a definire la crisi coniugale, destinata a terminare con il divorzio.

La ratio dell'agevolazione fiscale

La ratio della norma che prevede l'esenzione dall'imposta di registro consiste nel favorire la sistemazione dei rapporti patrimoniali tra i coniugi in crisi, escludendo che derivino loro conseguenze fiscali sfavorevoli da tali accordi (*Cass. 8104/2017; Cass. 13340/2016*). In questa prospettiva, si inserisce il nuovo orientamento giurisprudenziale. Infatti, l'agevolazione prevista dalla legge, così come corretta dall'intervento della Corte Costituzionale (*sent. 154/1999*), riguarda gli atti esecutivi degli accordi intervenuti tra i coniugi, in esito alla separazione personale o al divorzio.

Tali pattuizioni si inseriscono nella nuova cornice normativa offerta dalla negoziazione assistita (artt. 6 e 12 d.l. 132/2014) da cui discende la centralità del consenso dei coniugi (*Cass. 2111/2016*).

In tal senso, l'esenzione dell'imposta di registro è stata considerata applicabile all'atto stipulato dai coniugi in sede di separazione personale, ove si prevedeva la vendita a terzi di un immobile in comproprietà e la successiva divisione del ricavato; l'atto, pur non facendo parte delle condizioni essenziali di separazione, è stato ritenuto compreso nella negoziazione globale dei rapporti tra i coniugi ed è, pertanto, meritevole di tutela (*Cass. 7966/2019*).

Esenzione applicabile anche alla sentenza di divisione giudiziale

Secondo i giudici, rientrano nella nozione di "accordi di separazione e divorzio" anche gli atti diretti a sciogliere la comunione legale. Tale lettura si è ampliata al punto di estenderla alle sentenze di divisione rese necessarie dal mancato raggiungimento di accordi. L'esenzione stabilita dalla legge riguarda tutti gli atti relativi ai procedimenti di separazione e di divorzio, senza alcun distinguo tra:

- atti "atti relativi al procedimento di separazione o divorzio" (ai quali soltanto il precedente indirizzo limitava l'esenzione)
- "atti stipulati in occasione della separazione e del divorzio" (*Cass. 13840/2020*).

Tale interpretazione è stata inaugurata nel 2013 (*Cass. 14157/2013*), in quella pronuncia, si è affermato che il beneficio dell'esenzione dalle imposte riguarda:

- i provvedimenti pronunciati nel corso del giudizio di divorzio,
- i provvedimenti, non pronunciati nel giudizio di divorzio, ma comunque rivolti a regolare rapporti economici insorti tra i coniugi in ragione della lite matrimoniale.

Infatti, sarebbe un "non senso" escludere dall'esenzione fiscale un provvedimento di divisione giudiziale insorto in relazione ad un procedimento divorzile.

Conclusioni

Con la sentenza in commento, la Suprema Corte dichiara di aderire all'ultimo indirizzo di legittimità (*Cass. 13840/2020; Cass. 3110/2016*), inaugurato con una pronuncia del 2013 (*Cass. 14157/2013*), che ha esteso l'agevolazione anche ai provvedimenti di

divisione giudiziale. La *ratio* del trattamento tributario agevolato previsto dalla legge va ravvisata:

- *nell'intenzione di favorire le famiglie già indebolite dalla crisi coniugale, non sottoponendo, quindi, a tassazione i trasferimenti patrimoniali tra i coniugi compiuti nel difficile momento della separazione e del divorzio, o in un momento ad essi successivi, né lo scioglimento della comunione che insieme ai trasferimenti non sono ragionevolmente indice di capacità contributiva.*

Per tutte le ragioni sopra esposte, il ricorso dell'Agenzia delle Entrate viene respinto.

[CASSAZIONE CIVILE, SENTENZA N. 3074/2021 >> SCARICA IL PDF](#)

(da www.altalex.com)

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Sentenza 9 febbraio 2021, n. 3074

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI IASI Camilla - Presidente -

Dott. STALLA Giacomo Maria - Consigliere -

Dott. BALSAMO Milena - rel. Consigliere -

Dott. FASANO Maria Anna - Consigliere -

Dott. D'ORIANO Milena - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 12790-2014 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;

- ricorrente -

contro

P.M., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA A.MALLADRA 31 SCALA C INT.15, presso lo studio dell'avvocato GIOVANNI IARIA, rappresentata e difesa dall'avvocato LUDOVICA CERBINO giusta procura in calce;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 95/2013 della COMM.TRIB.REG. di VENEZIA, depositata il 16/12/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 22/10/2020 dal Consigliere Dott. BALSAMO MILENA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. GIACALONE GIOVANNI che ha concluso per l'accoglimento del ricorso;

udito per il ricorrente l'Avvocato CHIAPPINELLO GIOVANNI che ha chiesto l'accoglimento.

Svolgimento del processo

1. In seguito al decreto di omologa della separazione dei coniugi, N.G. e P.M. procedevano allo scioglimento giudiziale della comunione legale, che veniva pronunciato con sentenza provvisoria del 23 agosto 2017.

In data 27 febbraio 2009, il Tribunale di Venezia assegnava il lotto A (la casa coniugale) alla sign.ra P. - condannandola al pagamento del conguaglio in favore dell'ex coniuge di Euro 442.500 - e il lotto B (altro fabbricato) al coniuge, a carico del quale veniva posto il pagamento del conguaglio pari ad Euro 32.425,96, tenuto conto del credito in denaro precedentemente riconosciuto il favore del medesimo. L'Agenzia delle Entrate notificava avviso di liquidazione per la corresponsione delle imposte di registro e accessori, ritenendo che la sentenza non fosse esente da imposta di registrazione. Avverso detto avviso, ricorreva la contribuente, invocando l'applicazione della L. n. 74 del 1987, art. 19 ed eccependo la carenza di motivazione dell'atto impositivo.

La Commissione tributaria provinciale respingeva il ricorso, ritenendo che non sussistessero i presupposti dei cui alla normativa citata.

Proponeva appello la P., reiterando le difese ed eccezioni svolte nel primo grado, le quali venivano accolte dalla Commissione tributaria regionale, in riforma della decisione dei primi giudici.

L'Agenzia delle Entrate ricorre, sulla base di un solo motivo, nei confronti dell'Agenzia delle Entrate per la cassazione della sentenza n. 95/8/2013, depositata il 16.12.2013 P.M. resiste con controricorso.

Il P.G. ha concluso per l'accoglimento del ricorso.

Motivi della decisione

2. Con un' unico motivo, si lamenta violazione della L. n. 74 del 1987, art. 19, ex art. 360 c.p.c., n. 3); per avere il decidente erroneamente ritenuto applicabile alla fattispecie in esame il regime di esenzione previsto dalla L. n. 74 del 1987, art. 19, sul presupposto che il trasferimento immobiliare in questione L per il quale l'avviso di liquidazione impugnato aveva disposto l'assoggettamento a tassazione ordinaria - costituisse segmento consequenziale ed attuativi) della separazione consensuale tra i coniugi; ciò senza considerare - circostanza questa pacifica in fatto - che la comunione non era stata sciolta convenzionalmente delle parti, ma in sede giudiziale; deducendo, tra l'altro, che il regime della comunione ordinaria si era sostituito a quello legale per effetto dell'omologa della separazione, con la conseguenza che il successivo giudizio instaurato dai coniugi per la divisione giudiziale dei beni, ormai in comunione ordinaria, deve ritenersi solo occasionalmente correlato alla separazione e non annoverabile tra gli atti esenti di cui alla citata L. n. 74 del 1987, art. 19.

3. La censura è priva di pregio.

4. La definizione giuridica degli "atti e provvedimenti relativi al procedimento di

scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio cui è applicabile l'esenzione di cui alla citata L. n. 74 del 1987, art. 19" è stata modulata da, questa Corte nell'ultimo ventennio, anche alla luce dell'intervento della Corte Costituzionale.

Secondo una risalente interpretazione (Cass. n. 15231/2001), si distingueva tra contenuto necessario ed eventuale degli accordi di separazione; ricomprendendo nel primo il consenso reciproco a vivere separati, l'affidamento dei figli, l'assegnazione della casa familiare in funzione del preminente interesse della prole e la previsione di assegno di mantenimento a carico di uno dei coniugi in favore dell'altro, ove ne ricorrano i presupposti. Nel secondo, invece, erano annoverati i patti che trovavano solo occasione nella separazione, costituiti da accordi patrimoniali del tutto autonomi che i coniugi concludono in relazione all'instaurazione di un regime di vita separata. Detta distinzione, che si trova ribadita anche nella più recente giurisprudenza della I sezione civile di questa Corte (cfr., tra le altre, Cass. 19 agosto 2015, n. 16909; Cass. 22 novembre 2007, n. 24321), è sostanzialmente finalizzata a distinguere tra i patti, riflettenti il contenuto necessario della separazione, che sono soggetti alla procedura di modifica o revoca, ex art. 156 c.c., u.c., e art. 710 c.p.c., e quelli viceversa che abbiano trovato solo occasione nella separazione, la cui efficacia tra le parti trova il proprio riferimento normativo nell'art. 1372 c.c..

La giurisprudenza della sezione tributaria di questa Corte, mutando inizialmente, solo in parte, l'indirizzo sopra esposto, ha riconosciuto l'applicabilità dell'esenzione di cui alla L. n. 74 del 1987, art. 19 "a tutti gli atti e convenzioni che i coniugi pongono in essere nell'intento di regolare sotto il controllo del giudice i loro rapporti patrimoniali conseguenti allo scioglimento del matrimonio o alla separazione personale, ivi compresi gli accordi che contengono il riconoscimento o il trasferimento della proprietà esclusiva di beni mobili ed immobili all'uno o all'altro coniuge", (cfr., tra le altre, Cass. 22 maggio 2002, n. 7493; Cass. 28 ottobre 2003, n. 16171) o anche in favore dei figli (più di recente cfr. Cass. 17 gennaio 2014, n. 860); avendo modo di chiarire che "l'esenzione non opera quando si tratti di atti ed accordi che non siano finalizzati allo scioglimento della comunione tra coniugi conseguente alla separazione, ma siano soltanto occasionalmente generati dalla separazione" (così, testualmente, la citata Cass. n. 7493/2002). Ciò statuendo sulla base della declaratoria di illegittimità costituzionale della L. n. 74 del 1987, art. 19 operata dalla Corte Cost. 10 maggio 1999, n. 154, "nella parte in cui non estende l'esenzione in esso prevista a tutti gli atti, i documenti ed i provvedimenti relativi al procedimento di separazione personale dei coniugi".

Si tratta di sentenza additiva pura che - ponendosi nel solco della precedente Corte Cost. 15 aprile 1992, n. 176, che aveva già dichiarato l'illegittimità della norma con riferimento alla mancata previsione dell'estensione dell'esenzione al solo provvedimento d'iscrizione d'ipoteca a garanzia delle obbligazioni assunte dal coniuge separato - osservava che il profilo tributario non potesse ragionevolmente riflettere un momento di diversificazione tra il giudizio di divorzio e la procedura di separazione, "atteso che l'esigenza di agevolare l'accesso alla tutela giurisdizionale, che motiva e giustifica il beneficio fiscale con riguardo agli atti del giudizio divorzile, è con più accentuata evidenza presente nel giudizio di separazione".

4.1 Con sentenza n. 2111/2016 (seguita, tra le altre, da Cass. n. 5156 /2016; n. 13340/2016), questa Sezione ha inaugurato un nuovo indirizzo, sottoponendo a

critica la distinzione tra accordi di separazione propriamente detti ed accordi stipulati "in occasione della separazione", affermando che anche gli accordi che prevedano, nel contesto di una separazione tra coniugi, atti comportanti trasferimenti patrimoniali dall'uno all'altro coniuge o in favore dei figli, debbano essere ricondotti nell'ambito delle "condizioni della separazione" di cui all'art. 711 c.p.c., comma 4; in considerazione del carattere di "negoziato globale" che la coppia in crisi attribuisce al momento della "liquidazione" del rapporto coniugale; attribuendo quindi a detti accordi la qualificazione di contratti tipici, denominati "contratti della crisi coniugale", la cui causa è proprio quella di definire in modo non contenzioso e tendenzialmente definitivo la crisi.

Motivando detta conclusione sul rilievo che il D.L. n. 132 del 2014, quale convertito dalla L. n. 162 del 2014, riducendo l'intervento dell'organo giurisdizionale in procedimenti tradizionalmente segnati dall'area di diritti indisponibili legati allo status coniugale ed alla tutela della prole minore, ha, nel quadro d'interventi definiti di "degiurisdizionalizzazione", di fatto attribuito al consenso tra i coniugi un valore ben più pregnante rispetto a quello che aveva pur sempre indotto unanimemente dottrina e giurisprudenza ad escludere che nel nostro ordinamento giuridico potesse avere cittadinanza il c.d. divorzio consensuale.

In questa prospettiva, questa Corte venne indotta a ritenere che dovesse riconoscersi il carattere di negoziato globale a tutti gli accordi di separazione che, anche attraverso la previsione di trasferimenti mobiliari o immobiliari, fossero volti a definire in modo tendenzialmente stabile la crisi coniugale, destinata a sfociare nella cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario o nello scioglimento del matrimonio civile. In tale contesto detti negozi sono stati inclusi negli "atti relativi al procedimento di separazione o divorzio", che, come tali possono usufruire dell'esenzione di cui alla L. n. 74 del 1987, art. 19, nel testo conseguente alla pronuncia n. 154/1999 della Corte costituzionale, salvo che l'Amministrazione contesti e provi, secondo l'onere probatorio cedente a suo carico, la finalità elusiva degli atti medesimi.

Secondo il prevalente orientamento di questa Corte, la ratio della menzionata disposizione è senza dubbio quella di favorire la complessiva sistemazione dei rapporti patrimoniali tra i coniugi in occasione della crisi, escludendo che derivino ripercussioni fiscali sfavorevoli dagli accordi intervenuti in tale sede (così Cass. n. 8104 del 29/03/2017; conf. Cass. n. 13340 del 28/06/2016).

4.2 In questa prospettiva, l'agevolazione di cui alla L. n. 74 del 1987, art. 19, nel testo conseguente alla declaratoria di incostituzionalità (Corte Cost., sentenza n. 154 del 1999), spetta, dunque, per gli atti esecutivi degli accordi intervenuti tra i coniugi in esito alla separazione personale o allo scioglimento del matrimonio, atteso il carattere di "negoziato globale" attribuito alla liquidazione del rapporto coniugale per il tramite di contratti tipici in funzione di definizione non contenziosa, i quali, nell'ambito della nuova cornice normativa (da ultimo culminata nella disciplina di cui al D.L. n. 132 del 2014, artt. 6 e 12, conv. con modif. nella L. n. 162 del 2014), rinvergono il loro fondamento nella centralità del consenso dei coniugi" (così Cass. n. 2111 del 03/02/2016; Cass. n. 7966/2019, con riferimento all'atto stipulato dai coniugi in sede di separazione personale (o anche di divorzio) e comportante la vendita a terzi di un immobile in comproprietà e la successiva divisione del ricavato,

il quale pur non facendo parte delle condizioni essenziali di separazione è stato ritenuto compreso nella negoziazione globale dei rapporti tra i coniugi ed è, pertanto, meritevole di tutela).

4.3 Sebbene la giurisprudenza di legittimità abbia ampliato la nozione di accordi di separazione e di divorzio includendo anche quelli diretti a risolvere lo scioglimento della comunione legale, solo di recente, si è pervenuti ad una più ampia lettura della normativa che disciplina la materia, statuendo che il ragionamento seguito da questa Corte (V. sentenza n. 3110/2016) con riferimento agli accordi di divisione è suscettibile di essere esteso, *mutatis mutandis*, anche alle sentenze di divisione rese necessarie dal mancato raggiungimento di accordi; sostenendo che l'esenzione stabilita dalla L. n. 74 del 1987, art. 19, nel testo risultante dalla sentenza additiva della Corte costituzionale n. 154/1999, riguarda tutti gli atti relativi ai procedimenti di separazione e di divorzio, senza potersi ulteriormente giustificare la distinzione, operata dall'indirizzo giurisprudenziale pregresso, tra atti "atti relativi al procedimento di separazione o divorzio" (ai quali soltanto detto indirizzo limitava l'esenzione) e "atti stipulati in occasione della separazione e del divorzio" (Cass. n. 13840/2020).

Già con la decisione n. 14157/2013 si è affermato che, contrariamente a quanto sostenuto dall'Agenzia delle Entrate, la normativa contenuta nella L. n. 74 del 1987 deve essere interpretata nel senso che il beneficio dell'esenzione dalle imposte riguarda anche i provvedimenti che, pur se non pronunciati nel corso del giudizio di divorzio, sono comunque rivolti a regolare rapporti economici insorti tra i coniugi in ragione della lite matrimoniale. Osservava la Corte, in quella occasione, che la lettera della L. n. 74 del 1987, art. 19, laddove la norma parla di esenzione dall'imposta dei provvedimenti "relativi" a procedimenti "divorzili", sembra voler riconoscere il beneficio anche con riferimento a provvedimenti che pur se non pronunciati nel corso del giudizio di divorzio, siano comunque rivolti a regolare rapporti economici insorti tra i coniugi a cagione della lite matrimoniale. Questo perchè, in effetti, un provvedimento di divisione giudiziale che termini una controversia patrimoniale insorta in "relazione" a procedimento "divorzile", non verrebbe fiscalmente incentivato sol perchè il rispetto della forma processuale ne impedisce la contestuale trattazione, con la conseguente irrazionale perdita della funzione assegnata alla L. n. 74 del 1987, art. 19, in un'ipotesi non diversa da altre per cui il beneficio viene dall'Amministrazione pacificamente accordato.

Ne discende la positiva ricognizione che anche i provvedimenti giudiziali che, come quello in parola definiscono rapporti patrimoniali dipendenti dalla lite "divorzile", hanno diritto all'esenzione L. n. 74 del 1987, ex art. 19(16348 del 28/06/2013).

Questa Corte ritiene di aderire all'ultimo indirizzo di legittimità (Cass. n. 13840/2020; Cass. n. 3110/2016), inaugurato dalla menzionata pronuncia del 2013, che ha esteso l'agevolazione anche ai provvedimenti di divisione giudiziale, atteso che la ratio del trattamento tributario agevolato, stabilitò dalla L. 6 marzo 1987, n. 74, art. 19, va ravvisata nell'intenzione del legislatore di favorire le famiglie già indebolite dalla crisi coniugale, non sottoponendo quindi a tassazione i trasferimenti patrimoniali tra i coniugi compiuti nel difficile momento della separazione e del divorzio, o in un momento ad essi successivi, nè lo scioglimento della comunione che insieme ai trasferimenti non sono ragionevolmente indice di capacità contributiva.

Mentre, per quanto più in particolare concerne la specifica esenzione per i provvedimenti giudiziali di scioglimento della comunione, le ragioni di tutela che hanno concorso a prevederla in sede di provvedimenti relativi allo scioglimento del matrimonio, connotano con pari valenza anche i provvedimenti destinati a separare i patrimoni dei coniugi, elidendo in questo modo ulteriori ipotesi di conflittualità.

In conclusione, il ricorso deve essere respinto.

5. La recente evoluzione giurisprudenziale sul tema al momento della proposizione del ricorso giustifica la compensazione integrale delle spese del presente giudizio.

Rilevato che risulta soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato, per essere amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, non si applica il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater.

P.Q.M.

La Corte:

- rigetta il ricorso;

- compensa le spese del giudizio.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della quinta sezione civile della Corte di cassazione, il 22 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 9 febbraio 2021